



Città di Legnano

# **Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine**

Approvato con deliberazione CC n. 73 del 28.10.2003  
Modificato con deliberazioni CC n. 15 del 27.2.2013 e 35 del 21.5.2013  
Modificato con deliberazione CC n. 43 del 10.04.2017  
Modificato con deliberazione CC n. 77 del 12.09.2017  
Modificato con deliberazione CC n. 6 del 19.02.2019  
Modificato con deliberazione CC n. 13 del 21.01.2021

# Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine

---

## **ART. 1**

### **CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE**

1. Sono istituite dallo Statuto comunale tre Consulte Territoriali cittadine che corrispondono a tre macrozone separate dalla Ferrovia dello Stato e dalla Strada Statale del Sempione, conformemente alla planimetria allegata al presente regolamento (all. 1).
2. Il territorio di ogni Consulta comprende i quartieri che ne fanno parte, conformemente alla planimetria allegata al presente regolamento (all. 2), così denominati:
  - 1 CANAZZA
  - 2 OLMINA (POSTO OLTRESARONNESE)
  - 3 OLTRESEMPIONE
  - 4 COSTA
  - 5 CENTRO
  - 6 SAN MARTINO
  - 7 OLTRESTAZIONE
  - 8 OLTREPONTE (SAN BERNARDINO)
  - 9 MAZZAFAME
  - 10 SAN PAOLO

## **ART. 2**

### **FINALITA'**

1. La Consulta Territoriale è un organismo consultivo e propositivo al quale spetta, per gli specifici ambiti territoriali:
  - a) Promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
  - b) Favorire l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;
  - c) Concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento e confronto tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale;
  - d) Proporre e promuovere iniziative di aggregazione in ambito territoriale.
2. Sono comunque attribuite alle Consulte le eventuali ulteriori finalità previste dallo Statuto comunale.

### **ART. 3 COMPETENZE**

1. Al fine di realizzare le finalità di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, le Consulte Territoriali esprimono pareri, propositivi e consultivi, per il territorio di competenza. I pareri consultivi possono essere espressi in merito alle problematiche amministrative inerenti il verde pubblico, la manutenzione di strade nonché le iniziative sportive ricreative e culturali.
2. L'espressione di pareri propositivi da parte delle Consulte Territoriali è libera nelle forme per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 lett. a). I pareri e le proposte sono rivolti al Sindaco agli Assessori e ai Dirigenti dei settori comunali competenti per materia nonché, per conoscenza, in caso di servizi in outsourcing, ai soggetti esterni all'amministrazione che gestiscono il servizio stesso. L'organo al quale la proposta è diretta ha, di norma, l'obbligo di dare risposta alla Consulta che l'ha formulata entro 30 giorni. Copia dei pareri propositivi è altresì inviata, per opportuna presa visione, al Presidente del Consiglio comunale e ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. Al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti in atto, alle Consulte Territoriali è inviata copia della convocazione del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, con i relativi ordini del giorno.
4. Il Presidente di ciascuna Consulta Territoriale od altro componente dallo stesso espressamente delegato può intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti con funzione propositiva rispetto agli argomenti in discussione
5. L'informazione verso i cittadini su tutte le tematiche amministrative locali che interessino il territorio delle Consulte Territoriali viene assicurata attraverso la collaborazione degli Amministratori, dei Dirigenti e degli uffici comunali e si esprime nelle forme scelte volta per volta dalle Consulte.
6. Una volta ogni anno ciascuna Consulta è chiamata a presentare una relazione al Consiglio comunale sull'attività svolta.
7. L'Amministrazione Comunale organizza, all'atto dell'insediamento delle Consulte Territoriali, alcuni momenti formativi per i membri delle Consulte medesime, fornendo chiarimenti nel merito delle competenze del Comune, sull'organizzazione dell'Ente e dei settori in cui lo stesso risulta articolato.
8. Ai Presidenti delle Consulte Territoriali è assicurato l'accesso agli atti del Comune nelle stesse forme previste per i Consiglieri comunali e il diritto a ricevere la proposta di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione nei termini previsti per i Consiglieri stessi

### **ART. 4 COMPOSIZIONE E DURATA**

1. Ciascuna Consulta è composta da n. 3 membri per ogni quartiere di competenza, secondo il precedente art. 1, comma 2.
2. La durata delle Consulte è di trentasei (36) mesi dalla data del loro insediamento.

Approvato con deliberazione CC n. 73 del 28.10.2003  
Modificato con deliberazioni CC n. 15 del 27.2.2013 e 35 del 21.5.2013  
Modificato con deliberazione CC n. 43 del 10.04.2017  
Modificato con deliberazione CC n. 77 del 12.09.2017  
Modificato con deliberazione CC n. 6 del 19.02.2019  
Modificato con deliberazione CC n. 13 del 21.01.2021

3. Entro i novanta (90) giorni antecedenti la scadenza del mandato della Consulta, sono attivate le procedure per il rinnovo.

## **ART. 5 NOMINA**

1. Per essere componente della Consulta, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - aver compiuto il 16° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
  - essere residente o portatore di interesse del quartiere
  - non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, di cui alla Parte I, Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Non possono essere nominati componenti della Consulta:
  - i Consiglieri, gli Assessori e i dipendenti del Comune;
  - coloro che esercitano funzioni di rappresentanza del Comune presso enti e istituzioni esterne.
3. Entro il termine previsto all'art. 4, comma 3, di scadenza delle Consulte Territoriali il Sindaco rende note le modalità di presentazione delle candidature a componente delle Consulte Territoriali, tramite avviso da pubblicarsi per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale e nel territorio. I cittadini che intendano far parte di una delle tre Consulte devono presentare per iscritto la propria candidatura, conformemente all'avviso di cui sopra.
4. Le candidature devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e devono essere accompagnate da una dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la nomina a componente della Consulta di cui trattasi, nonché da una lettera motivata di presentazione.
5. Le singole candidature devono inoltre essere supportate da almeno 10 (dieci) cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Consulta di appartenenza del candidato, i quali devono pertanto sottoscrivere su apposito modulo la relativa proposta di candidatura. Ogni cittadino può sottoscrivere una sola candidatura. Il competente ufficio comunale provvede a verificare, anche a campione, la correttezza delle sottoscrizioni che corredano le candidature.
6. Nel caso in cui il numero di candidature di cui al comma 4 risultasse, per ciascuna Consulta, inferiore al numero minimo dei componenti, a copertura delle candidature mancanti i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano alla Conferenza dei Capigruppo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, proprie candidature, comunque in numero non superiore a due per ciascun Gruppo e per ciascuna Consulta.
7. Nel caso in cui il numero di candidature di cui al comma 4 risultasse, per ciascuna Consulta, superiore al numero massimo di componenti, i candidati da sottoporre al Consiglio comunale ai sensi del comma successivo saranno estratti a sorte da parte della Conferenza dei Capigruppo.
8. Successivamente, la Conferenza dei Capigruppo esamina le candidature di cui ai precedenti commi, provvedendo all'esclusione dei candidati che non risultassero in

Approvato con deliberazione CC n. 73 del 28.10.2003

Modificato con deliberazioni CC n. 15 del 27.2.2013 e 35 del 21.5.2013

Modificato con deliberazione CC n. 43 del 10.04.2017

Modificato con deliberazione CC n. 77 del 12.09.2017

Modificato con deliberazione CC n. 6 del 19.02.2019

Modificato con deliberazione CC n. 13 del 21.01.2021

possesso dei requisiti previsti. All'esito della verifica di cui sopra la Conferenza formula una proposta complessiva per la nomina dei componenti di ciascuna Consulta Territoriale da sottoporre al Consiglio comunale che, con voto palese, provvede alla nomina degli stessi nel numero previsto al precedente art. 4, comma 1.

9. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente comma 6, le candidature presentate dai Presidenti dei Gruppi consiliari risultassero superiori al numero massimo dei componenti delle Consulte da nominare, il Consiglio comunale provvede con votazione palese a nominare i componenti autonomamente candidatisi al protocollo comunale e con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad una preferenza, a nominare gli ulteriori componenti proposti dai Presidenti dei Gruppi consiliari, fino al numero previsto al precedente art. 4, comma 1. Nella votazione a scrutinio segreto si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più giovani di età.
10. I Candidati per ciascuna Consulta, propositi autonomamente o proposti dai Presidenti dei Gruppi consiliari, non risultati nominati vengono considerati in lista per eventuali surroghe, osservandosi le medesime procedure di cui sopra.

## **ART. 6**

### **ORGANI DELLA CONSULTA**

1. Le Consulte, entro tre mesi dal loro insediamento, eleggono nel proprio seno tra i componenti maggiorenni, con due votazioni separate, il Presidente e il Vicepresidente, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. Ove tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni, l'elezione avrà luogo nella seduta successiva a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di parità di voti è eletto Presidente o Vicepresidente il più giovane di età.
2. Il Presidente della Consulta programma e organizza i lavori della stessa.
3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante della Consulta sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente. I verbali delle sedute, che devono essere conservati, vengono pubblicati di norma entro 10 giorni sul sito del Comune nell'area dedicata alle Consulte.
5. I componenti della Consulta esercitano le proprie funzioni gratuitamente, nell'interesse esclusivo della comunità cittadina.
6. Ciascuna Consulta Territoriale può chiedere agli Assessori comunali appositi incontri vertenti su tematiche specifiche; l'Assessore interessato riferirà, eventualmente per iscritto, nel merito di quanto convenuto nell'ambito degli specifici incontri intervenuti con le Consulte.

## **ART. 7 FUNZIONAMENTO**

1. Le sedute delle Consulte Territoriali sono convocate dal Presidente, secondo i tempi e modalità concordate e verbalizzate fra i Presidenti delle tre Consulte stesse e il Presidente del Consiglio comunale all'atto dell'insediamento, tenuto conto della necessità di informare per tempo i cittadini e gli organi istituzionali comunali. Le sedute sono convocate anche su richiesta della maggioranza dei componenti di ciascuna Consulta o eventualmente dal Sindaco.
2. La convocazione della prima seduta della Consulta è disposta dal Sindaco entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della stessa ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice presidente fino alla nomina del Presidente della Consulta.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, computando a tal fine anche il Presidente.
4. Le deliberazioni delle Consulte sono valide quando siano assunte a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.
5. Le sedute della Consulta sono pubbliche e si svolgono nella sede allo scopo destinata nel territorio di competenza o con modalità on-line.
6. Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario della Consulta, un verbale in forma scritta.
7. Alle riunioni possono partecipare di diritto, senza facoltà di voto, il Sindaco o l'Assessore di riferimento. Possono essere invitati a presenziare ai lavori gli Assessori e i Dirigenti comunali (o delegati) in base alle materie trattate e alle problematiche di volta in volta affrontate.
8. Copia dei verbali delle sedute della Consulta viene poi inviata entro 10 giorni, per opportuna conoscenza, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale, ai Capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni competenti per materia e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
9. Le Consulte e i Consigli di Quartiere possono istituire gruppi di lavoro su temi specifici.
10. Alle Consulte Territoriali saranno assicurate dall'Amministrazione comunale le risorse economiche e materiali per il loro funzionamento, stabilendo lo stanziamento ogni anno in sede di bilancio di previsione.
11. Ogni Consulta ha, di norma, l'obbligo di riunirsi almeno ogni tre mesi e di indire almeno un'assemblea pubblica all'anno su temi inerenti il territorio di competenza. I costi organizzativi sono a carico dell'Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse disponibili e previo impegno della relativa spesa. Qualora l'Amministrazione comunale non possa disporre l'assegnazione delle risorse economiche nella misura richiesta dal Presidente di una Consulta, il Sindaco ne dà comunicazione scritta e motivata al Presidente richiedente nel termine di 7 gg dalla relativa richiesta. Tale comunicazione sarà inoltre resa pubblica sul sito del Comune.
12. Il Presidente di ciascuna Consulta convoca un'assemblea straordinaria su richiesta di almeno 100 cittadini residenti nel territorio della Consulta stessa.

Approvato con deliberazione CC n. 73 del 28.10.2003  
Modificato con deliberazioni CC n. 15 del 27.2.2013 e 35 del 21.5.2013  
Modificato con deliberazione CC n. 43 del 10.04.2017  
Modificato con deliberazione CC n. 77 del 12.09.2017  
Modificato con deliberazione CC n. 6 del 19.02.2019  
Modificato con deliberazione CC n. 13 del 21.01.2021

13. Ogni Consulta può inviare proposte di deliberazione di competenza consiliare al Presidente della Commissione consiliare competente e al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne informa il Sindaco e ne trasmette copia ai Presidenti dei Gruppi Consiliari e al Segretario Generale per l'espletamento dell'istruttoria.
14. Il Presidente di ogni Consulta dovrà garantire almeno un'ora al mese di ricevimento dei cittadini presso la sede della Consulta messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
15. L'amministrazione comunale provvede a fornire ad ogni Consulta, nel territorio di competenza, una sede appropriata con spazi adeguati allo svolgimento delle proprie attività. Le consulte verranno altresì fornite di tutte le attrezzature necessarie per favorire l'efficienza e l'efficacia delle loro attività.
16. Le Consulte si interfacciano con l'Ufficio comunale competente, il quale acquisisce e gestisce le istanze delle Consulte, coordinandone le attività.

## **ART. 8**

### **CONSIGLI DI QUARTIERE**

1. Ogni Consulta Territoriale ha la possibilità di istituire Consigli di quartiere, composti dai componenti della Consulta del quartiere e da cittadini ivi residenti eletti dall'assemblea popolare di quartiere, nel numero deciso preventivamente dalle tre Consulte che insieme stabiliscono, all'atto del loro insediamento e d'intesa con l'Amministrazione Comunale, anche le modalità del voto elettivo.

## **ART. 9**

### **DECADENZA E SURROGA**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti della Consulta ha luogo la surroga da parte del Consiglio Comunale, sulla base dell'elenco dei candidati ammessi di cui al precedente art. 5, comma 10. Qualora anche l'elenco fosse esaurito, per l'individuazione di nuovi componenti si applicherà la procedura prevista dall'art. 5, comma 6.
2. In caso di tre assenze consecutive ingiustificate il componente della Consulta viene dichiarato decaduto dal Consiglio comunale e viene surrogato con le stesse modalità richiamate al precedente comma.
3. Le Consulte inoltrano al Presidente del Consiglio Comunale motivata proposta di decadenza di propri componenti in caso di reiterata violazione delle norme del presente regolamento, sulla quale delibera il Consiglio Comunale. Ugualmente il Consiglio Comunale delibererà la decadenza di componenti delle Consulte nel caso di sussistenza o sopravvenienza di situazione rientranti in cause di ineleggibilità, incandidabilità od incompatibilità alla carica di consigliere comunale, di cui alla Parte I, Titolo III, Capo II del D. Lgs. N. 267/2000, così come previsto all'art. 5, comma 1.

4. In caso di inerzia del Presidente della Consulta nell'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti dal presente regolamento, il Vicepresidente della stessa ne fa senza ritardo segnalazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale informa il Sindaco e i Presidenti dei Gruppi Consiliari. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, valutata la segnalazione e sentito il Presidente della Consulta interessata nella prima riunione utile, delibera l'eventuale diffida allo stesso affinché entro 10 giorni provveda ad esercitare i compiti a lui spettanti. In caso di ulteriore inerzia il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.
5. Fatta salva l'attivazione del provvedimento per l'elezione o la surroga, in caso di contemporanea mancanza del Presidente e del Vicepresidente della Consulta le relative sedute sono temporaneamente presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o, su delega di quest'ultimo, dal Vicepresidente fino alla nomina del Presidente della Consulta.


## **ART. 10**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti da quest'ultimo e dallo Statuto comunale, le Consulte Territoriali hanno facoltà di dotarsi di proprie norme di organizzazione e funzionamento.
2. In fase di prima applicazione, il termine di novanta (90) giorni di cui all'art. 5, comma 3, è da intendersi dalla data di efficacia del presente regolamento.

# ALLEGATO 1

ALLEGATO RICHIAMATO DALL'ART. 1



# Consulte Territoriali Comune di Legnano

-  Livello senza titolo
-  Consulta OLTRESEMPIONE - Quartiere CANAZZA
-  Consulta OLTRESEMPIONE - Quartiere OLMINA
-  Consulta OLTRESEMPIONE - Quartiere OLTRESEMPIONE
-  Consulta CENTRO - Quartiere COSTA
-  Consulta CENTRO - Quartiere CENTRO
-  Consulta CENTRO - Quartiere SAN MARTINO
-  Consulta OTRESTAZIONE - Quartiere OTRESTAZIONE
-  Consulta OTRESTAZIONE - Quartiere PONTE
-  Consulta OTRESTAZIONE - Quartiere MAZZAFAME
-  Consulta OTRESTAZIONE - Quartiere San paolo

